



TRIBUNALE ORDINARIO DI [REDACTED]

SEZIONE TERZA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. [REDACTED]

[REDACTED] ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta a ruolo al n. [REDACTED] R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 2.10.2017

da

[REDACTED] [REDACTED] IN PROPRIO E QUALE LEG. RAPP. OMONIMA DITTA
[REDACTED] C.F. [REDACTED]

rappresentato e difeso dall'Avv. CARLO SCORZA, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [REDACTED] in [REDACTED]

- parte attrice -

contro

[REDACTED] SPA, C.F. [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [REDACTED] in [REDACTED]



- parte convenuta -

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni di parte attrice:

“A) In via principale ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa determinati in violazione dell’art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione; RITENERE E DICHIARARE illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al dedotto rapporto di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese per violazione dell’art. 1283 c.c., nonché l’inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all’istante; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;

RITENERE E DICHIARARE non dovute, per non essere state convenute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto ed in ogni caso perché prestazione prive di causa negoziale, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, di disponibilità fondi o commissioni comunque denominate calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;



B) ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;

C) ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente ai contratti bancari di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo;

D) ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto l'esatto Dare - Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di CTU contabile su ciascuno dei rapporti in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito;

E) DETERMINARE il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;

F) ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione agli indicati rapporti di credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;

G) ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda, ovvero alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, epurato degli addebiti illegittimi in dipendenza dell'accertata nullità delle clausole del contratto e per l'effetto ORDINARE alla convenuta la rettifica del saldo del conto oggetto di causa e ad eseguire la corretta annotazione nella documentazione contabile, così come sarà quantificato in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e



rivalutazione monetaria, ex Cassazione Sezioni Unite sentenza del 16/07/2008 n. 19449;

H) ACCERTARE, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli; I) in subordine, ACCERTARE E DICHIARARE la risoluzione del contratto di conto corrente oggetto di causa, in ragione del grave inadempimento ex art. 1456 c.c per effetto dell'applicazione di clausole nulle e comunque non pattuite con rilevanti addebiti sul conto non dovuti e della condotta della convenuta contraria alle regole di buona fede e correttezza contrattuale o ancora in subordine il recesso per giusta causa dei contratti di conto corrente e per l'effetto CONDANNARE la convenuta alla ripetizione delle somme a credito del correntista;

L) in ogni caso, ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimo e arbitrario comportamento complessivamente tenuto dalla banca convenuta, in ordine alla gestione dei rapporti bancari, in merito all'erogazione ed all'impiego dei finanziamenti concessi, nonché con riferimento ad ogni altro aspetto descritto e/o che dovesse emergere e/o ritenuto comunque censurabile, CONDANNARE la stessa, in ragione della violazione dei fondamentali principi di correttezza, lealtà, buona fede e solidarietà (artt. 1175 e 1375 c.c., art. 2 Cost.), del canone di diligenza del c.d. buon banchiere alla stregua del paradigma di cui all'art. 1176, comma 2°, c.c., nonché in dipendenza della violazione dei canoni di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice, anche di natura morale e non patrimoniale in caso di usura e/o di illecita condotta da parte della banca, nella misura che sarà stabilita in corso di causa, anche a seguito di CTU a designarsi, ovvero, in mancanza, da liquidarsi secondo equità e giustizia;

M) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di



causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria:

Si chiede ammettersi CTU contabile che, sulla scorta della documentazione versata in atti, ricostruisca il rapporto di c/c bancario, determini – senza inversione dell'onere della prova a cario di parte convenuta - la eventuale prescrizione ex adverso eccepita delle rimesse solutorie sulla base dei saldi ricalcolati siccome epurati dagli addebiti illegittimi e non dei saldi da estratto conto bancario ed inoltre quantifichi il risarcimento dei danni patrimoniali e morali specificati nella domanda introduttiva, tenendo conto delle eccezioni tutte sollevate con la presente domanda”-

Conclusioni di parte convenuta:

IN VIA PRELIMINARE:

- dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione di indebitto, ex art. 2033 c.c., per i motivi esposti in atti;*
- dichiarare prescritta, per i motivi meglio sopra esposti, la richiesta restitutoria quanto meno al periodo antecedente il 02/10/2007;*

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:

- respingere tutte le domande attoree;***
- per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente oggetto di controversia, a titolo di interessi, competenze, spese,*



commissioni, e dichiarare che la Banca [REDACTED] S.p.A. nulla deve al Signor [REDACTED] a nessun titolo;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie;

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese, diritti e onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 2.10.2017, il sig. [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] S.p.A., contestando, con riferimento al c/c n. [REDACTED], l'illegittimità:

- i) della capitalizzazione degli interessi operata dalla Banca;
- ii) della misura del tasso d'interesse passivo applicato, superiore anche al tasso soglia;
- iii) degli addebiti a titolo di spese;
- iv) degli addebiti a titolo di C.M.S.;
- v) dei cc.dd. "interessi di valuta";
- vi) delle intervenute modifiche peggiorative delle condizioni economiche applicate dalla Banca.

L'attore, in forza delle suddette contestazioni, chiedeva venisse accertato il corretto saldo del rapporto di c/c n. [REDACTED] e, per l'effetto, chiedeva venisse ordinato alla convenuta di procedere alla "rettifica del saldo del conto oggetto di causa", o, in subordine fosse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di conto corrente o ancora il recesso per giusta causa dal contratto di conto corrente



e per l'effetto la convenuta fosse condannata a restituire le somme a credito del correntista. In ogni caso chiedeva che la Banca venisse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti dal correntista.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] S.p.A., con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2017:

-eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda di ripetizione degli indebiti pagamenti eseguiti su un conto corrente in essere al momento della proposizione della domanda;

-eccependo, ancora in via preliminare, l'intervenuta prescrizione delle domande relative ad addebiti anteriori al 2007;

-chiedendo, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte dall'attore.

Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., il G.I., disponeva C.T.U. contabile.

Depositata la CTU all'udienza del 31.10.2020 le parti precisavano le conclusioni e il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 per il deposito di conclusionali e repliche.

2. Nessun dubbio vi può essere sull'ammissibilità della domanda.

Parte attrice, come si legge nell'atto introduttivo del giudizio, ha fatto domanda di accertamento negativo del credito e di storno e rettifica del saldo e siffatta domanda è pacificamente ammessa anche a conto aperto, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza in materia.

E' noto, infatti, che la domanda di nullità e di accertamento negativo delle pattuizioni/clausole contrattuali regolanti i conti correnti e conseguente la domanda di rideterminazione dell'esatto saldo dare-avere tra le parti ricalcolato



può essere promossa dal correntista/attore anche in via autonoma se il rapporto non sia concluso e tale domanda è diversa da quella di ripetizione degli addebiti illegittimi.

Dalla documentazione agli atti risulta che il c/c n. [REDACTED] è stato acceso in data 8.9.1995, presso la filiale di [REDACTED] o [REDACTED] dell'allora [REDACTED] S.p.A. (cfr. doc. 6 della Banca) ed al 31.8.2015 risultava ancora in essere con un saldo negativo per € 41.470,83 (cfr. doc. 2 attoreo).

Il conto risulta documentato mediante gli estratti conto cronologici, gli estratti scalari ed i fogli di conteggio delle competenze solo per il periodo 31.1.1998 – 31.8.2015, fatta eccezione per gli scalari relativi al I, al II ed al III trimestre 2000, trimestre per il quale è stata depositata anche copia solo parziale del foglio di conteggio delle competenze.

Il CTU ha provveduto a ricalcolare il corretto saldo dare avere tra le parti a decorrere dal 31.12.1997 (utilizzando quale saldo iniziale l'importo positivo per £ 394.495, pari a € 203,74, come risultante dall'estratto conto al 31.1.1998, cfr. doc. 2 attoreo) – sino al 31.8.2015, data in cui il saldo contabile ammontava a -€ 41.470,83 (cfr. doc. 2 attoreo), dando atto di essere stato impossibilitato a svolgere una completa attività di verifica e ricalcolo nel III trimestre 2000, attesa la carenza agli atti di utile documentazione.

3. Parte attrice lamenta che in 55 trimestri (o in 49 trimestri secondo la formula della Banca d'Italia) sono stati addebitati interessi sopra il tasso soglia usura.

Osserva questo giudice che il limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari va calcolato:



- fino al 13.5.2011, aumentando il tasso effettivo globale medio del 50%;
- a partire dal 14.5.2011, aumentando il tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali e la differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Così il D.L. 70/2011 ha modificato l'art. 2, comma 4, della Legge 108/1996.

Nel caso di specie il periodo di riferimento dell'indagine in oggetto è I trimestre 1998 – II trimestre 2015, e, pertanto, le Istruzioni da considerare sono quelle al 30.9.1996, quelle pubblicate in G.U. alla serie generale n. 196 del 21.8.1999, gli aggiornamenti al luglio 2001, al dicembre 2002, al febbraio 2006 e, da ultimo, le Istruzioni dell'agosto 2009, entrate in vigore a partire dall'1.1.2010.

Il CTU ha rilevato che dall'analisi dei documenti contabili relativi al c/c n. [REDACTED] risulta che il rapporto integra un conto promiscuo, ovverosia registra, sin dal I trimestre 2000, un doppio utilizzo: quale conto corrente ordinario e quale conto anticipi, per cui, al fine di verificare l'eventuale usurarietà dei tassi d'interesse applicati, si è reso necessario:

- distinguere i numeri debitori, gli interessi e gli oneri riferibili all'utilizzo del rapporto quale c/c ordinario da quelli riferibili all'utilizzo quale c/anticipi;
- verificare il rispetto delle soglie d'usura prendendo a riferimento i tassi di periodo rilevati per le categorie 12 (apertura di credito in c/c) e 23 (finanziamenti s.b.f).

Premesso che la formula predisposta dalla Banca d'Italia sin dalle Istruzioni del 1996 per il calcolo del T.E.G. è stata fonte di controversia, sia in dottrina che



in giurisprudenza, per quanto attiene l'inclusione o meno nel calcolo delle c.m.s., il CTU ha proceduto al calcolo del T.E.G. sulla base di quanto disposto nel quesito.

In particolare nel periodo precedente al 31/12/2009 il CTU, in applicazione di quanto previsto dalle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura", punto C 5) (delle istruzioni della Banca d'Italia), non ha fatto rientrare le commissioni di massimo scoperto nel calcolo del TEG, bensì le ha considerate separatamente, raffrontandole a quanto rilevato nelle tabelle ministeriali in materia di commissioni a tasso usurario.

L'operato del CTU è condiviso da questo giudice dato che in merito alla vexata questio della rilevanza o meno della C.M.S. nel calcolo del T.E.G. per il periodo precedente al 2010, la Cassazione con la sentenza n. 12965 del 2016 aveva chiarito che la mancata previsione delle CMS nel calcolo del TEG era legittima fino al 31.12.2009, dato che l'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008 non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3 c.p., ma disposizione con portata innovativa e quindi priva di effetti retroattivi.

Il contrasto giurisprudenziale su tale questione è stato risolto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 16303 del 20.06.2018 hanno enunciato il seguente principio di diritto: *"Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.l. n.185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n.2 del 009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n.108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e*



della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n.108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.

Tale sentenza ha quindi affermato che le modalità di calcolo indicate nella precedente sentenza della Cassazione n.12965 del 2016 sono corrette e a tali principi si è attenuto il CTU.

Attraverso tale indagine, il C.T.U. ha potuto appurare che:

per quanto attiene l’utilizzo ordinario del rapporto il costo del debito sostenuto dall’attore ha complessivamente superato le soglie d’usura in tutti i trimestri del 1998 e del 1999, nel II e nel III trimestre 2001, nel IV trimestre 2004 e nel I e II trimestre 2005 (ALL. III alla CTU), applicando, di conseguenza, il tasso soglia rilevato nel medesimo periodo per la corrispondente categoria;

per quanto attiene l’utilizzo del rapporto quale c/anticipi: le soglie d’usura tempo per tempo vigenti mai sono state superate dalla Banca (ALL. IV alla CTU).

4. Quanto al tasso di interesse passivo il C.T.U., ha riscontrato che:

- nel contratto di accensione del c/c n. [REDACTED], sottoscritto in data 8.9.1995 (cfr. doc 6 della Banca), non risulta convenuto alcunchè in punto tasso d’interesse debitore;



- dall'analisi congiunta delle risultanze del contratto di affidamento e del documento di sintesi, entrambi sottoscritti dall'attore in data 16.5.2012 (cfr. docc. 3 e 4 della Banca), risulta convenuto il tasso d'interesse debitore sia per l'utilizzo entro fido dell'apertura di credito per cassa (12,85%), sia per l'utilizzo del c/c quale rapporto anticipi (7,75%), sia per l'utilizzo extra fido del rapporto (14,70%).

Il C.T.U., pertanto, nel rideterminare il saldo del rapporto oggetto di lite, ha ritenuto correttamente di utilizzare i seguenti tassi:

- dal I trimestre 1998 al 15.5.2012: il tasso sostitutivo ex art. 117 del T.U.B.;
- dal 16.5.2012 e fino all'ultima contabile in atti: i tassi convenuti in contratto o i tassi in concreto applicati dalla Banca, qualora più favorevoli per il cliente rispetto a quelli pattuiti.

5. Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la prassi va ritenuta illegittima. Infatti, l'art. 1283 c.c. stabilisce che gli interessi producono interessi solo se scaduti da almeno sei mesi e, comunque, a condizione che siano richiesti con domanda giudiziale o con convenzione posteriore alla loro maturazione; la norma riveste carattere imperativo, ma fa salvi gli usi contrari, che devono avere, però, carattere normativo per poter superare il precetto codicistico. La Suprema Corte, che costantemente negli anni aveva sostenuto la natura normativa della clausola che stabilisse la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori bancari, con la Sentenza Sez. 1, n. 2374 del 16/03/1999 ha capovolto il proprio precedente orientamento, riconoscendo natura negoziale all'uso inerente la riferita clausola. Successivamente, il nuovo orientamento della



giurisprudenza di legittimità ha registrato costanti conferme, con l'avallo, infine, anche delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004).

In particolare, va chiarito quale debba essere il concetto di uso normativo e uso negoziale. Comune ad entrambe le fattispecie è la ricorrenza di una prassi negoziale nell'attività economica, solo che mentre l'uso normativo è percepito quale una norma giuridica, vincolante anche se non conosciuta, l'uso negoziale è presunto integrare la volontà delle parti. Seppur noto l'orientamento contrario al riguardo, si ritiene che l'uso normativo si distingua dall'uso negoziale per il fatto di essere accompagnato dall'*opinio juris ac necessitatis*, ovvero dalla convinzione dei consociati che seguono la consuetudine di rispettare un precetto giuridico già esistente o che dovrebbe far parte dell'ordinamento: giacché, seguendo la tesi contraria, pare divenire ancora più labile il confine tra uso normativo ed uso negoziale, considerato che, anche in questo secondo caso, i consociati seguono la consuetudine convinti non solo che la stessa rientri nel contenuto negoziale pattuito, ma altresì che lo stesso sia conforme a diritto.

Orbene, “*salvare*” la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale sulla base del richiamo agli usi operato dall'art. 1283 c.c. significa necessariamente individuare uno specifico uso normativo avente proprio il contenuto della clausola *de qua* ovvero contenuto più ampio, ma tale da poterlo ricomprendere. Nell'epocale svolta giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha, invece, rilevato come la giurisprudenza che fino ad allora si era occupata del tema non aveva “*affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria di questa precisa portata, essendosi limitata ad affermare, sulla base di un dato di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel campo delle relazioni tra istituti di*



credito e clienti” (testualmente Cass. n. 2374/1999 in motivazione). Detta verifica avrebbe, invero, condotto ad escludere l’esistenza di un uso normativo dal contenuto esposto prima del 1952, quando entrarono in vigore le norme bancarie uniformi elaborate dall’ABI.

Infine, va rilevato come non pare sussistere nelle fattispecie analoghe a quella in esame neppure quell’elemento soggettivo che si è ritenuto presupposto della consuetudine: ovvero, la convinzione di (entrambi) i consociati di rispettare una clausola contrattuale in quanto giuridicamente imposta dall’ordinamento. E ciò non tanto perché, se imposizione normativa fosse stata, non vi sarebbe stato bisogno di inserirla in tutti i contratti di conto corrente, giacché detta prassi può anche rispondere all’esigenza ormai imposta alle banche di rendere il più possibile trasparente la regolamentazione dei rapporti coi clienti; ma, piuttosto, perché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è sempre stata inserita automaticamente nei formulari sottoposti ai clienti senza alcuna facoltà di negoziazione: né da parte della banca, né tantomeno da parte del cliente, pare esservi stato mai quell’atteggiamento psicologico tipico di spontanea adesione ad un precetto giuridico che configura *l’opinio juris ac necessitatis*, che “*non è affidabile alla sola costanza e generalità di una prassi, in concreto ineludibile se si vuol porre in essere un certo tipo di rapporti, perché richiesta da uno dei contraenti mediante clausole uniformi e predisposte. Deve essere anche sostanziato dalla convinzione o consapevolezza di attuare un regola (...). E tale convinzione o consapevolezza non deve essere unilaterale, ma costituire opinione comune dei contraenti in un determinato settore*” (testualmente in motivazione Cass. n. 12507/1999).



Va, *ad abundantiam*, rilevato come alcun effetto sanante sulla clausola *de qua* possa derivare dal d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva stabilito la validità delle pregresse clausole relative alla produzione di interessi con capitalizzazione trimestrale, colpito *in parte qua* da una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 425/2000).

Peraltro, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non può essere considerata legittima, nel caso di specie, nemmeno con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, non essendo stata provata dalla Banca né la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento dell'istituto di credito alla nuova normativa in materia di anatocismo né l'intervenuta approvazione specifica della variazione da parte della correntista; infatti, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale costituisce nuova condizione contrattuale che comporta un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e che, pertanto, deve essere approvata specificatamente dalla clientela, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000; il giudizio comparativo tra vecchie e nuove clausole, del resto, deve essere svolto tenendo conto degli effetti concreti che esse determinavano per il correntista.

Pertanto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori applicati al cliente non può che essere dichiarata illegittima anche con riferimento al periodo successivo a luglio 2000.

Accertata la nullità della predetta clausola, va verificato se, comunque, nel ricostruire i reciproci rapporti tra banca e correntista, debba applicarsi una



periodicità diversa (semestrale o annuale) ovvero debba escludersi qualsiasi capitalizzazione.

Ritiene questo Giudice che debba seguirsi quest'ultima opzione, in rispetto all'insegnamento della pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), secondo la quale “*dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione*”.

Nel caso in esame, agli di causa non si rinviene alcuna valida ed efficace pattuizione in punto capitalizzazione degli interessi, dato che:

a) il conto corrente oggetto di causa è stato acceso antecedentemente all'entrata in vigore della Deliberazione C.I.C.R. del 9.2.2000, con cui si è riconosciuta piena legittimità alla capitalizzazione, anche trimestrale, degli interessi, purché nel contratto si preveda la medesima periodicità di capitalizzazione sia per gli interessi attivi che per quelli passivi; ed infatti nel contratto di accensione del c/c n. [REDACTED] (cfr. doc. 6 della Banca) si prevede la capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito e quella annuale per gli interessi a credito;

b) successivamente all'entrata in vigore della predetta Delibera non è intervenuta alcuna valida approvazione scritta specifica del cliente in punto capitalizzazione. Nel contratto di affidamento del 16.5.2012 (cfr. doc. 3 della Banca), infatti, si prevede unicamente la periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi, mentre nulla è convenuto in punto interessi attivi e periodicità di capitalizzazione degli stessi.



Il C.T.U., pertanto, alla luce di quanto sopra, ha, del tutto correttamente, depurato il conto corrente in esame dell'effetto anatocistico per tutta la durata del rapporto.

6. Quanto alla commissione di massimo scoperto e alle cc.dd. 'commissioni sostitutive', il C.T.U., in conformità a quanto previsto dal G.I. nel quesito, nel ricalcolo del corretto saldo del c/c n. [REDACTED], ha provveduto a depurare il rapporto da tutti gli addebiti a titolo di C.M.S. (addebiti che si registrano sin dal I trimestre 1998 e fino al II trimestre 2009), posto che nel contratto di apertura del rapporto in esame (cfr. doc. 6 della Banca) risulta convenuta solo la percentuale di addebito della C.M.S. senza alcuna specifica indicazione sulle modalità di calcolo di tale posta.

Per quanto invece attiene le commissioni che dal 2009 hanno sostituito la C.M.S., il C.T.U. ha rilevato che:

A) nel c/c n. [REDACTED] risultano addebitate:

- la "commissione disponibilità immediata fondi", dal III trimestre 2009 al II trimestre 2015;
- la "commissione utilizzi oltre disponibilità fidi", dal III trimestre 2009 al III trimestre 2012;
- la "commissione d'istruttoria veloce" nel II trimestre 2013;

B) nel documento di sintesi, sottoscritto dall'attore in data 16.5.2012, risulta validamente convenuta sia l'applicazione del corrispettivo per disponibilità immediata del fido, pari allo 0,50% trimestrale sull'ammontare del fido, sia l'addebito della commissione per utilizzi oltre la disponibilità del fido, in misura



pari a € 2,25 al giorno, da applicarsi ogni € 1.000,00 - o frazione - di saldo oltre il limite del fido, e solo per sconfini superiori a € 50,00.

Il C.T.U., pertanto, ha ritenuto corretto:

- depurare i saldi del rapporto oggetto di lite dagli addebiti per D.I.F. fino al I trimestre 2012;
- rideterminare l'addebito per D.I.F. calcolato nel II trimestre 2012, limitando i giorni di applicazione dal 16.5.2012;
- depurare i saldi del rapporto da tutti gli addebiti registrati per commissioni utilizzo fuori fido, dal momento che, fino al 15.5.2012, non vi è alcuna valida pattuizione che legittimi l'addebito di tale posta e, successivamente a tale data, a seguito delle intervenute rettifiche, il c/c oggetto di lite non registra alcun utilizzo fuori fido;
- depurare il saldo al II trimestre 2013 dall'addebito per C.I.V. perché non risulta espressamente convenuto l'addebito di tale commissione e, in ogni caso, perché in tale trimestre il c/c n. [REDACTED] non registra un utilizzo extra fido.

Tale modalità di calcolo è pienamente condivisa da questo giudice in quanto rispondente alle indicazioni del quesito peritale e in linea con i principi dettati dalla giurisprudenza.

7. Venendo alle spese fisse di chiusura periodica del conto, il C.T.U. ha verificato che nel c/c n. [REDACTED] risultano addebitate:

- spese fisse di chiusura periodica sin dalla prima contabile in atti – ovvero sia dal I trimestre 1998 – e fino al III trimestre 2000;



- spese fisse di liquidazione periodica degli interessi debitori dal I trimestre 2000 al II trimestre 2009;

mentre nel contratto di apertura del suddetto c/c (cfr. doc. 6 della Banca) è stata convenuta:

- l'applicazione di spese fisse per chiusura periodica del conto in misura pari a £ 35.000,00, ovverosia € 18,08 trimestrali;
- la facoltà in capo alla Banca di modificare in via peggiorativa le condizioni economiche applicabili al rapporto.

Il C.T.U., pertanto, nel ricalcolare il corretto saldo del rapporto di c/c n.

[REDACTED], in linea con quanto indicato nel quesito, ha provveduto a:

- depurare il rapporto da tutti gli addebiti registrati a titolo di spese fisse di chiusura periodica per i primi tre trimestri di ogni anno;
- verificare gli importi addebitati a titolo di spese di chiusura al IV trimestre di ogni anno, così riscontrando che la Banca ha sempre addebitato le spese in esame in misura conforme alle intervenute pattuizioni contrattuali / modifiche unilaterali;
- depurare il rapporto da tutti gli addebiti a titolo di spese fisse di liquidazione periodica degli interessi.

8. Non rimane, da ultimo, che esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

Come noto, con la sentenza del 02 dicembre 2010, n. 24418 le S.U. della Cassazione, per determinare il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione, distinguono (mutuando il concetto elaborato in materia di revocatoria fallimentare) tra atti ripristinatori e atti solutori:



- le rimesse ripristinatorie, avendo la funzione di ripristinare la provvista, non costituiscono pagamento e quindi non sono assoggettabili ad azione *ex art.* 2033 c.c. in pendenza di rapporto: il *dies a quo* per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alla Banca, in presenza di tale tipologia di rimessa non può che decorrere dalla data di chiusura del conto;
- le rimesse solutorie, avendo la funzione di rientrare nei limiti dell'affidamento sconfinato ovvero di coprire il passivo di un conto non assistito da apertura di credito, hanno funzione di pagamento (hanno scopo ed effetto di uno spostamento patrimoniale): in presenza di detta tipologia di versamenti può essere esperita azione di ripetizione dell'indebitato, dalla data della loro effettuazione. Pertanto, il *dies a quo* decorre da detto momento.

Sicché, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al fine di accertare la perenzione o meno del termine di prescrizione bisogna aver riguardo e distinguere tra la diversa natura delle operazioni eseguite, le quale scontano due diversi *dies a quo*.

Nel caso in esame l'eccezione di prescrizione è stata tempestivamente sollevata dalla Banca con espresso riferimento alla natura solutoria/ripristinatoria delle rimesse e quale *dies a quo* per il decorso della prescrizione decennale va individuato il 2.10.2017, ovverosia la data di notifica dell'atto di citazione, non risultando depositato agli atti alcun precedente idoneo atto interruttivo.

Il CTU ha verificato che il c/c n. [REDACTED] risulta affidato per cassa a partire dal II trimestre 2000, come emerge dall'analisi congiunta degli estratti scalari e dei prospetti di riepilogo delle competenze trimestrali.



Appurato quanto sopra, il CTU ha provveduto ad esaminare, attraverso l'analisi degli estratti conto cronologici agli atti, tutte le rimesse effettuate giorno per giorno dal correntista fino al 2.10.2007, ordinate per data di disponibilità, e ciò al fine di distinguere quelle di natura solutoria e quelle di natura ripristinatoria, così quantificando i pagamenti irripetibili poiché prescritti (v. (ALL. V) alla CTU .

Tale operazione, come richiesto nel quesito, è stata svolta sulla base dei numeri contabilizzati dalla Banca, così come risultanti dagli e/c cronologici agli atti.

Ciò posto, il CTU ha quantificato il corretto saldo finale del c/c n. [REDACTED] depurando il conto da tutte le illegittime poste di addebito, così come sopra individuate e ha infine rideterminato il saldo del c/c n. [REDACTED] tenendo conto delle risultanze delle verifiche in punto prescrizione e, quindi, procedendo al riaccredito alla fine del rapporto delle poste pagate mediante rimesse solutorie.

Dal prospetto dettagliato dei calcoli eseguiti dal C.T.U., allegato alla perizia quale ALL. VI, si evince che:

- nel c/c n. [REDACTED] nel periodo I trimestre 1998 – II trimestre 2015, sono state addebitate illegittime competenze per complessivi € 116.314,98 (di cui € 84.646,52 per interessi debitori, € 20.398,25 per C.M.S., € 7.062,73 per commissioni sostitutive e € 4.207,49 per spese), dei quali € 70.685,19 risultano irripetibili poiché pagati mediante rimesse solutorie;



- il corretto saldo del c/c n. [REDACTED], al 31.8.2015, anziché essere negativo per € 41.470,83, è pari a € 4.505,15.

9. Infondata è, infine, la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore.

Parte attrice, infatti, si è unicamente limitata a prospettare di aver subito ipotetici danni, rispetto alla cui esistenza e consistenza non ha in alcun modo assolto il proprio onere probatorio.

Le spese di lite, liquidate, come in dispositivo, vanno poste a carico della convenuta attesa la sua prevalente soccombenza e anche le spese di CTU possono essere poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

definitivamente pronunziando contrariis rejectis,

1. Accerta e dichiara che il corretto saldo del c/c n. [REDACTED], al 31.8.2015, anziché essere negativo per € 41.470,83, è pari a € 4.505,15 a favore del correntista.
2. Condanna la Banca convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.487,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
3. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate.

Treviso, 27/02/2020

Il Giudice

dott. [REDACTED]

